

Bruxelles, 16 maggio 2025  
(OR. en)

8905/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0070 (COD)

---

---

CODEC 591  
CLIMA 145  
ENV 331  
TRANS 176  
MI 298

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo - Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

---

1. Il 1° aprile 2025 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta<sup>1</sup>, fondata sugli articoli 192, paragrafo 1, TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 29 aprile 2025<sup>2</sup>.
3. Il Comitato delle regioni è stato consultato e ha deciso di non formulare un parere.

---

<sup>1</sup> Doc. 7727/25.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

4. L'8 maggio 2025 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione<sup>3</sup>. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.
5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio di:
  - approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 13/25, con il voto contrario della Svezia e l'astensione del Belgio;
  - derogare, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo, vista l'urgenza della questione esposta nel preambolo dell'atto legislativo.
6. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum alla presente nota.
7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>3</sup> Doc. 8751/25.